

DELIBERA N. 34/25/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2244/DDA/GDS - DDA/14450 <http://www.mangaworld.ac>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 8 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”*.

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/14450 e relativi allegati, acquisita in data 18 febbraio 2025 (prot. n. DDA/0000224), è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità legale rappresentante della società ZIPAKI S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT, titolare dei diritti connessi sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <https://www.mangaworld.ac> di diverse opere di carattere editoriale diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

L'istante dichiarava, inoltre, che: “Sul sito <https://www.mangaworld.ac> sono presenti 71 titoli manga appartenenti anche al catalogo di ZIPAKI S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT, pubblicati senza autorizzazione. Questi titoli costituiscono circa il 50% dell'intero catalogo manga di Zipaki”;

2. con comunicazione inviata in data 21 febbraio 2025 (nota prot. n. 0000244) la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali ha chiesto al soggetto istante di integrare l'istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 e dell'art. 7, comma 5, del Regolamento, inviando gli *screenshot* di tutte le opere diffuse in presunta violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi e delle quali si richiedeva la rimozione;

3. con nota inviata in data 25 febbraio 2025 (prot. n. 0000270) il soggetto istante ha integrato l'istanza, inviando quanto richiesto;

4. dalla visione del sito oggetto di istanza risultavano effettivamente presenti, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere oggetto di istanza diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della citata legge n. 633/41;

5. dalle verifiche effettuate risultava altresì, quanto segue:

il nome a dominio del sito internet oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica mangaworldit@protonmail.com, risulta registrato per conto di un soggetto non identificabile;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società IP Connect Inc., con sede in Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Seychelles, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@ipconnect.services e info@ipconnect.services, società cui risultano riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Victoria, Seychelles;

5. con comunicazione 3 marzo 2025 (prot. n. DDA/0000311), la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2244/DDA/GDS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 della legge n. 633 del 1941;

6. considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito <https://mangaworld.ac>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

7. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 3 marzo 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

8. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine internet indicate sono ancora accessibili le opere editoriali oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

9. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei server impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi

dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che il sito internet <https://mangaworld.ac> segnalato dal soggetto istante presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere digitali richiamate nell'istanza e che è possibile accedere a diverse opere editoriali organizzate per genere;

RITENUTO che la violazione accertata riguarda un numero limitato di opere rispetto al contenuto del sito segnalato per cui l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito internet risulterebbe misura non proporzionata sulla scorta dei principi sopra richiamati;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis del *Regolamento* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella